

Allegato "B" al n. 1127
STATUTO ASSOCIAZIONE *di raccolta*
"IrisRoma per le Donne per la vita ETS"

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, FINALITÀ

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita un'Associazione sotto la denominazione "IrisRoma per le Donne per la vita Ente del Terzo Settore", in breve "IrisRoma per le Donne per la vita ETS", disciplinata ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto del codice civile.

La locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" compariranno nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, negli atti e nella corrispondenza. L'Associazione utilizzerà altresì l'emblema costituito da una raffigurazione stilizzata avente le linee di una donna in equilibrio su un filo sottile di colore rosa e, nell'ambito dei social network, farà uso l'hashtag #xledonnexlavita. La sede legale è stabilita in Roma (Italia). Lo spostamento della sede legale nel medesimo Comune non comporterà modifica statutaria e potrà essere effettuato con delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione ha facoltà di istituire, su proposta del Consiglio Direttivo, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici, ed ogni altro genere di unità locali consentita dalle norme.

Art. 2

Durata e operatività territoriale

L'Associazione è costituita con durata illimitata e la sua attività è estesa a tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Art. 3

Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è indipendente da qualsiasi organizzazione politica. Essa si propone di promuovere e tutelare la salute della Donna in tutte le età della vita con particolare attenzione alla prevenzione delle principali patologie e alla lotta dei tumori. Ciò attraverso l'esclusivo perseguimento delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- assistere e sostenere le Donne affette da patologie oncologiche e le loro famiglie attraverso supporti sanitari e psicologici presso le strutture ospedaliere o a domicilio;
- incoraggiare cure personalizzate;
- sviluppare e sostenere progetti di prevenzione del pubblico femminile e sensibilizzazione, anche attraverso i media, sulle problematiche sanitarie che riguardano le Donne;
- tutelare i diritti delle Donne ad ottenere una corretta informazione attraverso adeguate campagne;
- ideare, sostenere, promuovere studi osservazionali multicentrici e progetti di medical humanities, di promozione delle terapie integrate, di supporto nutrizionale, di individuazione e promozione di strumenti tecnologici tesi a favorire la gestione delle terapie e facilitare la connessione medico paziente e la gestione dei dati;
- sviluppare iniziative di advocacy e di promozione culturale per una diffusa e puntuale awareness;
- favorire i contatti tra i ricercatori, in campo ginecologico, endocrinologico, cardiologico, ematologico, neuroscientifico, con una particolare attenzione alla lotta ai tumori femminili;
- elaborare proposte per le Autorità sanitarie per sensibilizzare le stesse sulle scelte sanitarie che dovrebbero determinare una adeguata prevenzione e cura rivolta alla salute della Donna.

Art. 4

Attività

L'Associazione persegue i propri scopi attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

In particolare l'Associazione realizza iniziative per la prevenzione delle malattie oncologiche e fornisce risposte concrete alle esigenze emotive e sociali delle donne affette da patologie neoplastiche e delle loro famiglie. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

- realizzare servizi di assistenza sociale, servizi alla persona, servizi residenziali non ospedalieri, supporto e tutela delle pazienti affette da patologia neoplastica e dei loro familiari;
- fornire accoglienza, ascolto, informazione e sostegno nelle varie fasi della malattia in ospedale, a domicilio e in hospice;
- supportare le pazienti affette da patologie neoplastiche nel difficile percorso terapeutico, aiutandole ad affrontare le complesse alterazioni fisiche conseguenti, anche dal punto di vista estetico;
- realizzare progetti che mettano la tecnologia a servizio della paziente;
- svolgere iniziative di solidarietà per la raccolta fondi da devolvere per la prevenzione, ricerca e cura e per una politica innovativa nel campo dell'assistenza di genere;
- promuovere e realizzare corsi di formazione per la qualificazione umana, culturale e professionale per volontari; personale medico e paramedico; operatrici che a vario titolo affiancano le donne prima, durante e dopo la diagnosi; docenti e personale tutto della scuola di ogni ordine e grado per l'educazione ad uno stile di vita corretto in funzione della prevenzione e promozione della salute femminile¹;
- promuovere e realizzare corsi di formazione professionale nell'ambito dell'oncoestetica;
- attuare rapporti anche convenzionali nell'ambito nazionale ed internazionale, con altre Associazioni, Società, Enti pubblici o privati, Istituzioni, organizzazioni e privati cittadini;
- elaborare, sostenere e realizzare, direttamente o indirettamente, laboratori, centri di ricerca, ambulatori ed ogni altra istituzione per la ricerca scientifica nel campo della prevenzione, della diagnosi, dei trattamenti e dell'assistenza in genere, della riabilitazione e della facilitazione al ritorno alla vita attiva in oncologia ginecologica;
- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi associativi, essendo fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse secondarie e strumentali nei limiti e secondo i criteri previsti dalla legge.

Essa, inoltre, nell'attuazione delle proprie finalità istituzionali e/o nell'aderire a progetti altrui, può:

- instaurare – in reciprocità – rapporti di collaborazione e/o affiliazione con soggetti terzi che, riconoscendosi nello spirito e nei fini istituzionali dell'Associazione pre-

¹ All'interno di questo punto è stata inserita e spostata l'attività di formazione che era già prevista come attività direttamente connessa nello statuto della Onlus

cisati nell'art. 3 di questo Statuto, si propongono di garantire la capillare ed armonica diffusione delle iniziative promosse;

- stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso; amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
- costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, a carattere culturale e scientifico, nazionali od internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse a quelle della Associazione;
- svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati;
- istituire borse di studio ed altri eventuali strumenti di assistenza per medici, biologi, psicologi, educatori che volendo applicarsi negli studi in materia ed essendo particolarmente meritevoli, ne facciano richiesta. I criteri per l'assegnazione di dette borse di studio verranno di volta in volta deliberati e resi noti dal Consiglio Direttivo;
- sostenere e coordinare studi attinenti allo scopo dell'Associazione e curarne la loro pubblicazione ed edizione, nonché diffondere pubblicazioni di ogni tipo e produzioni audio e video, elaborate e prodotte, anche direttamente, attinenti le proprie attività e finalità istituzionali e per il perseguimento di queste ultime;
- promuovere conferenze, campagne stampa, dibattiti scientifici, informatici e culturali, nonché incontri di gruppo, seminari, congressi ed ogni altra attività attinente agli scopi associativi sulle malattie oncologiche che maggiormente colpiscono le donne con particolare riguardo a quelle patologie che con una adeguata informazione e prevenzione possono essere individuate in tempi brevi.

L'Associazione potrà reperire, inoltre, i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

Al fine del perseguimento delle finalità di interesse generale è fatto divieto alla Associazione di svolgere attività diverse da quelle indicate, ad eccezione di quelle ad esse secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge. Al Consiglio Direttivo compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

SOCI, DELEGATI E VOLONTARI

Art. 5

Soci

Possono aderire all'Associazione, con uguali diritti e obblighi, tutti i soggetti che ne condividano gli scopi associativi e che diano affidamento di poter fattivamente contribuire al conseguimento degli stessi, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione ed ideologia, siano essi residenti o non residenti in Italia.

L'acquisizione della qualifica di socio è ammessa altresì per associazioni, enti pubblici e privati, società e qualsiasi tipo di persona giuridica ove condividano le finalità istituzionali e gli scopi dell'Associazione. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere per iscritto domanda al Consiglio Direttivo dichiarando espressamente di condividere le finalità e l'impegno ad osservare lo Statuto e l'eventuale regolamento organizzativo. L'iscrizione all'Associazione avviene, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo e comunicazione al socio interessato, con il versamento della quota di adesione. L'eventuale rigetto del Consiglio Direttivo nei confronti dell'aspirante nuovo socio deve essere motivato con delibera, entro sessanta giorni, e comunicato all'interessato, comportando la restituzione della quota eventualmente versata. In tal caso chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci. I soci cessano di appartenere all'Associazione per:



Al. Am

L. Lorenzini

Paolo Spengler

Olivero

- dimissioni volontarie, con effetto allo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- aver tenuto un comportamento pregiudizievole per l'Associazione, i suoi organi e i suoi associati ovvero per inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei Regolamenti ove previsti;
- morosità, per mancato pagamento della quota associativa protratto per almeno un anno e decorsi trenta giorni dal ricevimento di invito scritto a provvedere al versamento da parte del Consiglio Direttivo;
- decesso.

L'esclusione del socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione adottata a maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti, soggetta a successiva ratifica da parte dell'Assemblea dei soci.

L'adesione per tutti i soci viene considerata a tempo indeterminato, dando comunque ad essi la possibilità di recesso dalla stessa in qualunque momento. Il divieto di temporalità del rapporto associativo è a garanzia dell'effettività del rapporto stesso.

Art. 6

Delegati Regionali

I soci che, situati in zone diverse dalla regione Lazio, si impegnino operativamente nella promozione della mission dell'Associazione sul proprio territorio, ad appoggiarne e curarne le iniziative, incontrare le necessità e le specificità specifiche del proprio territorio, possono presentare al Consiglio Direttivo istanza di riconoscimento della qualità di "**Delegati Regionali**", i cui requisiti, criteri di nomina e assegnazione delle funzioni saranno esplicitati in apposito regolamento. I Delegati regionali saranno punti di riferimento per segnalazioni/richieste da parte di persone domiciliate nella regione di competenza e raccoglieranno informazioni riguardo le criticità e peculiarità territoriali. Essi potranno proporre all'Associazione idee e iniziative utili al raggiungimento della mission dell'Associazione e sono chiamati naturalmente a fare networking istituzionale a livello locale creando una rete con altre associazioni con mission analoghe nell'ambito della stessa regione, segnalando iniziative locali riguardanti la salute della donna e prendendovi parte, ove consentito, come delegati e ambassadors dell'Associazione stessa.

I Delegati possono supportare l'Associazione nella promozione dei progetti e della conoscenza, mantenendo e attivando contatti con comunità scientifica, pazienti e associazioni di pazienti, sostenitori, donors, e media locali, sempre con il benestare ufficiale prodromico, il confronto preventivo e il coordinamento ineludibile con l'Associazione.

Art. 7

Quota Associativa

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono comunque rivalutabili. I soci non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare con voto alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.

Art. 8

Diritti e obblighi dei Soci

I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente, a candidarsi per le cariche associative e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dal Consiglio Direttivo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione facendone richiesta scritta al Presidente dell'Associazione. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti eventualmente approvati, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio direttivo e ad assolvere gli impegni eventualmente assunti e concordati. Le eventuali prestazioni dei soci per ed all'Associazione sono gratuite, fatte salve diverse previsioni stabilite dall'Assemblea ordinaria. I componenti gli organi dell'Associazione e dei Delegati Regionali non possono essere

contemporaneamente nominati in organi o assumere incarichi di altre associazioni, Enti del Terzo Settore, società che operino in medesimi o analoghi settori, ponendosi in conflitto di interessi.

Art. 9

Attività di volontariato ed organizzazione

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà avvalersi di volontari che operano in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, ed esclusivamente con gli scopi di solidarietà. I volontari devono essere iscritti in apposito registro e assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

I criteri e le modalità di riconoscimento di eventuali rimborsi spese potranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile per legge con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la stessa Associazione.

ORGANI SOCIALI

Art. 10

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di Controllo.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere vincolata e si avvale di criteri di massima libertà di partecipazione sia ai fini dell'elettorato passivo che attivo.

ASSEMBLEA

Art. 11

Composizione

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci dell'Associazione. Partecipano all'assemblea, senza diritto di voto se non soci, i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente del Comitato Scientifico e del Comitato Esecutivo e i membri dell'Organo di Controllo, ove nominati. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo (ove previsto), del bilancio consuntivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge. L'Assemblea si riunisce nella sede sociale, ove istituita, o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione viene effettuata dal Presidente, non meno di dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante affissione presso la sede sociale dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente tutti i dati relativi al giorno, all'ora, al luogo e all'ordine del giorno nonché secondo ulteriori modalità che il Consiglio Direttivo riterrà adeguate, ivi comprese forme e mezzi elettronici quali e-mail, sms, fax o simili, purché tutti con avviso di ricezione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di impossibilità dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età. Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di 3 associati tramite apposita delega rilasciata per iscritto. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario. Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci, anche con riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea. Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un quinto dei soci o ogniqualevolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 12



Ph Ann

Liby...

Anna...

Chelaro

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Ogni socio, esclusi i minori di età, ha diritto a un voto. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca del Presidente dell'Associazione;
- b) determinazione del numero, nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo, anche in caso di sostituzione di uno o più componenti;
- c) nomina e revoca dell'Organo di Controllo;
- d) nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, previsto in via facoltativa ovvero nei casi in cui è obbligatorio per legge;
- e) nomina e revoca dei membri del Collegio dei Probiviri, ove previsto;
- f) nomina dei membri del Comitato Scientifico e del Comitato Esecutivo, ove previsti;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sulle richieste del Consiglio Direttivo di esclusione dalla qualifica di socio;
- i) approva e modifica gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione;
- j) approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- k) approva il bilancio preventivo (salva diversa previsione sulla non obbligatorietà del medesimo), il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi stabiliti dalla legge;
- l) delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione in un Comune diverso da quello indicato;
- m) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 13

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario ed opportuno, oppure su richiesta di almeno i 2/3 degli associati, o del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide, in prima convocazione, se prese con il voto favorevole dei due terzi degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea è costituita qualunque sia il numero degli intervenuti ed è necessario il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti. Ogni socio, esclusi i minori di età, ha diritto a un voto. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto e delle vigenti norme in materia di Enti del Terzo Settore;
- c) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Art. 14

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, ove previsto, viene eletto dall'Assemblea dei Soci. Qualsiasi Socio può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Codice Deontologico, qualora esistente. Il Collegio dei Probiviri, in carica per tre anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 15

Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Compete al Presidente:

- a) la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) la predisposizione del piano annuale di attività dell'Associazione, nonché la verifica dell'attuazione dello stesso a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo;
- c) la convocazione e la presidenza dell'Ufficio di Presidenza, del Consiglio Direttivo, la formulazione dell'ordine del giorno;
- d) la proposizione al Consiglio Direttivo di eventuali modifiche statutarie;
- e) la cura dell'osservanza delle norme contenute nel presente statuto e la vigilanza su tutto il complesso andamento organizzativo e amministrativo dell'Associazione;
- f) l'assunzione, nei casi di necessità e di urgenza, dei provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata entro i 30 (trenta) giorni successivi;
- g) la cura dell'esecuzione e dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- h) la redazione, con l'ausilio del Segretario, dei verbali delle riunioni, da trascrivere in un apposito libro.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16

Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti dei suoi componenti, dura in carica 3 (tre) anni con possibilità di rielezione. In caso di assenza del Presidente o di eventuale impedimento temporaneo questo viene sostituito dal Vicepresidente.

Art. 17

Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti amministrativi:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- organizza la logistica dell'Associazione su indicazione del Presidente.

Art. 18

Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della struttura tecnico-amministrativa e dei beni patrimoniali dell'Associazione ed ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo (ove previsto) che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della relativa documentazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.



CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19

Composizione, nomina e durata del Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea in maggioranza tra i propri soci. Esso è composto, in numero dispari, da 5 (cinque) a 9 (nove) membri compreso il Presidente che durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. In caso di dimissioni, rinuncia, decesso di un Consigliere, si procederà a nuova nomina attraverso la convocazione dell'Assemblea. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'originario Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo decade integralmente qualora viene meno la maggioranza dei Consiglieri, in tal caso è necessaria la sua totale rielezione.

Art. 20

Funzioni e competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tal caso la riunione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta. Esso è convocato dal Presidente mediante lettera o altra modalità equipollente, anche in forma elettronica tramite mail o con fax o sms, contenente tutti i dati relativi al giorno, all'ora, al luogo e agli argomenti posti all'ordine del giorno, non meno di dieci giorni prima del termine fissato per l'adunanza, ritenendosi validamente e ugualmente costituito, anche in assenza di tali formalità, qualora intervengano la totalità dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei Consiglieri, è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, ovvero in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi in sua assenza presiede il Consiglio e dal Segretario. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fatto salvo quanto riservato all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. In particolare il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- b) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
- c) nomina il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere tra i suoi componenti;
- d) delibera sull'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci e ne valuta eventuali comportamenti tali da richiederne l'esclusione all'Assemblea;
- e) fissa le quote associative;
- f) assume e gestisce il personale e i collaboratori in Italia e all'Estero;
- g) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo (ove previsto), il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, ove previsto dalla legge;
- h) sottopone all'Assemblea straordinaria le proposte di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo;
- i) conferisce e revoca l'incarico di *Delegato Regionale* al socio che ne faccia richiesta, previa verifica del possesso degli specifici requisiti;
- j) delibera modalità e criteri di riconoscimento di eventuali rimborsi spese ai volontari;
- k) determina criteri e modalità di erogazione di eventuali borse di studio;
- l) individua puntualmente le ulteriori attività secondarie e strumentali che l'Associazione potrà svolgere, nel rispetto dei limiti e criteri imposti dalla legge;
- m) ratifica nella prima seduta utile i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) coordina e indirizza su tutto il territorio nazionale le attività che i Delegati Regionali di cui all'art. 6 svolgono nelle rispettive aree di riferimento;
- o) delibera su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.

Art. 21

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove designato dall'Assemblea, ha durata 3 (tre) anni ed i membri hanno possibilità di essere rieletti. È composto da membri di chiara fama e di fondamentali e comprovate esperienze necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali, che si rendono disponibili ad indirizzare sapientemente gli sforzi dell'Associazione al raggiungimento dei suoi diversi obiettivi statuari ed esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine all'utilizzo dei fondi dell'Associazione, in relazione alle attività di assistenza, studio e ricerca.

Esso si riunisce di norma almeno una volta l'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. Gli avvisi di convocazione sono inviati con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne garantisca la ricezione, almeno dieci prima della riunione e contengono l'indicazione degli argomenti da trattare. Per la validità delle decisioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Il Comitato cura la redazione dei verbali delle suddette adunanze.

Art. 22

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, ove previsto, può essere di tipo collegiale o monocratico ed è nominato dall'Assemblea ordinaria tra i non soci. L'organo collegiale è composto da 3 (tre) membri, scelti tra persone iscritte ad albi professionali, delle quali almeno un membro dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Legali. Si applicano in ogni caso gli artt. 2397 e 2399 del codice civile.

Nel caso di organo monocratico, il soggetto incaricato della funzione deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali. L'Organo di Controllo vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, ed effettua verifiche di cassa. L'Organo di Controllo, inoltre, ha il compito di:

- vigilare sulla conformità alla legge ed allo Statuto delle attività dell'Associazione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto finanziamento, anche con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- presentare all'Assemblea dei Soci, al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- provvedere, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare il Consiglio Direttivo;
- monitorare l'osservanza delle finalità degli scopi indicati nel presente statuto;
- attestare che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui al D.Lgs n. 117/2017;
- provvedere a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- svolgere la funzione della revisione legale nei casi previsti dalla legge, ove all'uopo incaricati dall'Assemblea.

L'Organo di Controllo resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo in cui debbano essere discussi argomenti di valenza economico-finanziaria, ma possono comunque essere invitati anche in occasione delle altre sedute.

Art. 23

Revisione Legale

La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge, da un revisore legale, o da una società di revisione oppure dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea che ne stabilisce il compenso e la durata.

PATRIMONIO, ENTRATE E BILANCIO

Art. 24

[Handwritten signatures and notes under Art. 24]

Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dall'eventuale fondo di dotazione iniziale;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione sia a titolo gratuito che oneroso;
- dagli eventuali fondi di riserva e/o gli avanzi netti costituiti con gli utili e avanzi di gestione di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dai soci, dai privati e da enti a destinazione vincolata.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati non soci;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi e introiti derivanti da convenzioni e simili;
- proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto;
- proventi derivanti dai redditi prodotti dal patrimonio sociale;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale purchè riferita alle attività di interesse generale come sopra individuate o alle attività ad esse secondarie e strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge.

Art. 25

Bilancio, esercizio finanziario ed avanzi

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo, ove previsto.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea per l'approvazione il bilancio consuntivo redatto secondo i criteri e gli schemi ai sensi di legge per il Terzo Settore.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi della gestione unicamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle secondarie e strumentali.

Art. 26

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera dell'Assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi di cui all'art. 21 c.c. con la nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, il patrimonio residuo sarà devoluto dai o dai liquidatori, in conformità dagli scopi della Associazione ed escluso qualsiasi rimborso, ad altri Enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui al D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

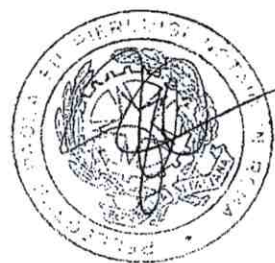
Art. 27

Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea sulle disposizioni fiscali degli Enti del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 102 comma 2 e art. 104 comma

2 del DLgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. In ogni caso la qualifica di
Ente del Terzo Settore è subordinata alla previa iscrizione nel citato Registro.

Olivero
Donato Benito *Liby*
Julen H. Steen
Adh. Amm.



[Signature]

vita dell'associazione è disciplinata dallo statuto contenuto nell'allegato A a partire da oggi e fino alla definitiva abrogazione del D. Lgs. n. 460/1997.

I componenti approvano sin d'ora, seppure con termine iniziale coincidente con la definitiva abrogazione del D. Lgs. n. 460/1997, le modifiche necessarie alla iscrizione dell'associazione Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pertanto convengono e si danno atto che la vita dell'associazione sarà disciplinata dallo statuto contenuto nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera "B" (all. B) a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea sulle disposizioni fiscali degli Enti del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 102 comma 2 e art.104 comma 2 del DLgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

In ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore sarà subordinata alla previa iscrizione nel citato Registro.

I componenti tutti delegano il Presidente del Consiglio Direttivo NASO Olga ad apportare tutte le modifiche richieste ai fini dell'iscrizione della presente associazione nell'albo delle ONLUS, nonché nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Le spese del presente atto poste a carico dell'associazione sono di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00).

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che, unitamente a quanto allegato, ho letto ai comparenti, i quali lo sottoscrivono con me Notaio alle ore diciotto.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, occupa sei pagine e sin qui della settimana di due fogli di carta resi legali.

In originale f.to:

Olga Naso

Daniela Sbaraglia

Lillia Bertuzzi

Fulvio Piacentini

Andrea Armaro

Paola Pellegrini

=====

E' copia conforme all'originale, munito delle firme marginali, che si rilascia per gli usi consentiti. La presente copia è composta di sei pagine.

Roma, 16 Aprile 2018

